

Sull'affidamento di minori a coppie omosessuali

Documento 16

Sono già trascorsi diversi giorni dal tam tam mediatico che ha seguito la pronuncia della Corte di Cassazione n. 601/2013, tuttavia pare opportuno, proprio partendo dal testo della sentenza, analizzare la reale portata del provvedimento, anche per meglio riconoscere le strumentalizzazioni che ne sono derivate.

La Cassazione, Corte di legittimità e non di morale, ha respinto il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Brescia aveva confermato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, che aveva decretato che un bambino fosse affidato in via esclusiva alla madre e che il padre potesse vederlo, inizialmente, solo in ambiente protetto.

Il tenore di detto provvedimento era stato dettato dal comportamento del padre che, dopo essersi allontanato ed aver disertato per mesi le visite al bambino, aveva, sotto gli occhi del piccolo, aggredito la persona che conviveva con la madre.

La Cassazione, che come noto non può entrare nel merito delle questioni, aveva respinto il ricorso data l'inammissibilità dei motivi di censura posti a fondamento dello stesso.

In particolare, la Corte ha rilevato che il padre non aveva adempiuto all'onere di dimostrare che QUEL contesto familiare fosse effettivamente dannoso per il figlio, né aveva specificato quali fossero le paventate ripercussioni negative sul minore; tale motivo di censura era pertanto stato giudicato inammissibile per genericità.

Parimenti il presupposto dell'affidamento esclusivo alla madre, racchiuso nel provvedimento, non era da ricercare nei dati sensibilissimi di uno dei genitori (orientamento religioso del padre o orientamento sessuale della madre), ma nell'atteggiamento del padre nei confronti del figlio.

L'atteggiamento violento dell'uomo ha legittimato l'affidamento esclusivo alla madre.

Il padre, di origine musulmana, aveva adito la competente sede giudiziale per ottenere la riforma del provvedimento ritenendo che il nucleo familiare formato dalla madre e dalla sua compagna, non fosse idoneo a garantire l'equilibrato sviluppo del bambino, in relazione ai diritti della famiglia costituzionalmente intesa come società naturale fondata sul matrimonio ed al diritto fondamentale del minore di essere educato secondo i principi educativi e religiosi di entrambi i genitori.

La Suprema Corte, come detto, non ha inteso prendere posizione su di uno scottante tema sociale, ma ha evidenziato come le difese del padre non si basassero su "*certezze scientifiche o dati di esperienza*"; bensì sul "*mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale*." La Cassazione ha quindi supportato la decisione della Corte d'Appello che, correttamente, ha preteso che la presunta dannosità di quello specifico contesto familiare fosse adeguatamente argomentata.

La sentenza n. 601/2013 ha invece il pregio di ribadire che l'omosessualità di un genitore – così come la cultura di appartenenza o l'orientamento religioso – non è un motivo valido per negare le sue capacità genitoriali, ma una circostanza di fatto, una nota di colore, di per sé non giuridicamente rilevante.

Molti opinionisti hanno registrato la sentenza come una conquista per la comunità omosessuale. Questo pare eccessivo. La sentenza infatti non si pronuncia sull'omosessualità, ma conferma che il fatto che un genitore sia omosessuale non è motivo valido per giudicarlo un

cattivo genitore. Inoltre conferma che in assenza di prove non si può sostenere sulla base di un mero pregiudizio che l'ambiente formato da una madre omosessuale e dalla di lei compagna sia di per sé dannoso. Altri, per lo stesso motivo, hanno visto nella sentenza uno scivolamento verso la concezione della famiglia non più fondata sul binomio fondamentale uomo-donna, ritenuto da un lato come voluto dal Creatore (vedi per esempio: «li creò maschio e femmina», Genesi 1, 27), dall'altro richiamato all'articolo 29 della Costituzione italiana, secondo cui «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», dunque sul concorso di uomo e donna, biologicamente intesi.

Anche questa altra deduzione pare eccessiva. Infatti è ragionevole sostenere che da ogni punto di vista c'è «famiglia», per un determinato soggetto, là dove si verificano i migliori rapporti per la propria educazione amorevole ed efficace. La sentenza non fa che confermare proprio questo. Nel quadro della discussione attuale questo punto è comunque importante.

In realtà c'è ancora molta strada da percorrere per combattere discriminazioni di ogni sorta fondate su distinzioni di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni e orientamenti personali e sociali (Art.3 Cost.).

Gennaio 2013